



Procura della Repubblica

presso il Tribunale

Terzo Dipartimento

Ufficio Affari Civili

via Brigata Regina n. 6, 70123

BARI

Prov. 8742

del

19 OTT 2022

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 12.9.2014, N. 132 (CONV. DA L. 10.11.2014, N. 162) COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 35, DELLA L. 26.11.2021, N. 206

PREMESSA

In data 22 giugno 2022, centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 26/11/2021, n. 206 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2021, n. 292)¹, è entrato in vigore l'art. 1, comma 35, della precitata legge, il quale ha modificato nei termini che seguono l'art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (si riportano in **grassetto** le modifiche):

Art. 6. **Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.**

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di

¹ Giusta art. 1, comma 37, della medesima legge 26/11/2021, n. 206, il quale dispone che "37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.** Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»;

In virtù di quanto dispone l'art. 1, comma 25, L. 20/05/2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*) alle unioni civili "Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinques e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162".

Pertanto - acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, della Commissione Famiglia e Minori dello stesso C.O.A. e dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia sez. Bari - si rende necessario adeguare all'intervento normativo, sostituendole con le presenti, le "linee guida per la presentazione al procuratore della repubblica dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 d.l. 12.9.2014, n. 132 conv. da l. 10.11.2014, n. 162 per le "soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" adottate da questo Ufficio con provvedimento prot. n. 596-2011 del

29.1.2021.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

L'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza *“una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma primo, numero 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”* (cfr. art. 6, comma 1, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162).

L'accordo raggiunto dai genitori a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza *“una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate”* (cfr. art. 6, comma 1 bis, primo periodo D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162).

L'accordo raggiunto dalle parti a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza *“una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”* (cfr. art. 6, comma 1 bis, secondo periodo D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162).

L'accordo raggiunto dai partner a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza una soluzione consensuale anche per lo scioglimento delle unioni civili (cfr. art. 1, comma 25, L. 20.5.2016, n. 76, che prevede l'applicabilità, in materia di unioni civili, dell'art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162).

UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del *nulla osta* o dell'*autorizzazione*, al *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente*, che è:

- per la separazione personale il Tribunale del Circondario in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune;
- per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio il Tribunale nel cui Circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza;
- per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, il Tribunale del Circondario in cui ricade la residenza abituale del minore;
- per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio, il Tribunale competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.;
- per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, il Tribunale competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.;
- per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, il Tribunale

competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.;

- per lo scioglimento della unione civile il Tribunale del Circondario in cui uno degli uniti ha la residenza.

LUOGO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso, unitamente alla attestazione di conformità all'originale ed alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica di Bari: civile.procura.bari@giustiziacert.it.

L'Ufficio Affari Civili annota la avvenuta ricezione e la data di presentazione su registro dedicato in ordine progressivo di presentazione, quindi sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica, o al magistrato delegato, per la loro valutazione.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica - in persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto delegato alla trattazione degli Affari Civili o il Sostituto Procuratore designato, salvi i casi di assenza o di impedimento - provvede a rilasciare il "*nulla osta*" ovvero il "*si autorizza*", a seconda dei casi, di regola entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria Centralizzata per gli Affari Civili provvede a comunicare all'Avvocato che ha trasmesso la convenzione eventuali ritardi e/o eventuali provvedimenti interlocutori, che sono trasmessi via PEC.

L'originale della convenzione munita del provvedimento del Procuratore della Repubblica viene consegnato all'Avvocato e/o al suo delegato che deve presentarsi presso il medesimo ufficio di Segreteria per il ritiro.

Il termine di dieci giorni per la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto (termine previsto dall'ultima parte del comma 3° dell'art. 6 del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162) decorre dalla data di consegna dell'atto come certificata dalla Segreteria al momento del ritiro.

REQUISITI NECESSARI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- 1) L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere concluso tra i coniugi necessariamente assistiti ognuno da uno o più Avvocati, i quali non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.
- 2) Allo scopo di consentire all'Ufficio la immediata verifica della sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Bari e quindi del Procuratore della Repubblica adito, le parti devono indicare espressamente, e documentare:
 - o in caso di separazione: l'ultima residenza in comune;
 - o in caso di divorzio: la loro attuale residenza;
 - o in caso di minori nati fuori dal matrimonio: la residenza abituale del minore;
 - o in caso di scioglimento della unione civile: la loro attuale residenza.

- 3) A norma dell'art. 6, comma 3, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162, nella convenzione deve darsi espressamente atto che gli Avvocati:
- hanno tentato di conciliare le parti;
 - hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
 - in caso di presenza di figli minori, hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- 4) A norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3 ultima parte, e 5, comma 1 e 2, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162 l'accordo che compone la controversia:
- deve essere datato (si precisa che **la data non può recare cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati**);
 - deve essere sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono;
 - deve recare la certificazione a cura degli Avvocati:
 - della autografia delle firme delle parti;
 - della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- 5) Allo scopo di consentire al Procuratore della Repubblica la valutazione in ordine alla rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli nei casi in cui ciò sia previsto, l'accordo deve comunque contenere:
- l'indicazione dell'ammontare del contributo perequativo al mantenimento del/i figlio/i che il genitore non collocatario è obbligato a versare; l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, ove pure in via meramente edittale ed al solo fine di parametrare la congruità della relativa quantificazione, anche nei casi di collocamento con tempi paritetici o alternato, e, nei casi in cui si convenga quale regola generale l'impegno di ognuno a provvedere a qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria secondo modalità condivise. E' auspicabile che per le spese straordinarie le parti si riportino a modalità di computo esplicitate, ove possibile anche mediante il semplice richiamo al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari adottato dal Tribunale di Bari l'8 luglio 2019 o a quello che dovesse essere assunto dal Tribunale successivamente alla adozione delle presenti linee guida;
 - l'indicazione delle cadenze degli incontri con il genitore non convivente; onde prevenire contenziosi successivi in fase di esecuzione, l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, seppur in via residuale ed in presenza di minori infrasedicenni, anche nei casi in cui si convenga quale regola generale quella dei c.d. incontri liberi.
- 6) Nei casi in cui l'accordo sia finalizzato alla soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, allo scopo di consentire la verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1°, n. 2), lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni² le parti devono dichiarare espressamente

²

L. 01/12/1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

Art. 3

[1.] Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

(...)

nell'accordo; e documentare con le modalità di seguito precisate, che la separazione si è protratta ininterrottamente da:

- almeno dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
ovvero
- almeno sei mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
ovvero
- almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
ovvero
- almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della sua conclusione.

Inoltre, considerati gli effetti che l'art. 3 comma 1°, n. 2), lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 12, comma 4, D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162) fa discendere dalla data certificata nell'accordo³, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione - quando il medesimo sia stato raggiunto tra i coniugi in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti - deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di trenta giorni dalla data della sua conclusione.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

2) nei casi in cui:

(...)

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, **per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.**

(...)

³ V. nota n. 2

L'Avvocato della parte e' obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio o l'unione civile fu iscritto o trascritto, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di consegna dell'atto (come certificata dalla Segreteria dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica), copia dell'accordo, autenticata dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

L'obbligo di trasmissione non sussiste nel caso in cui l'accordo raggiunto non si riferisca alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

REQUISITI FORMALI PER LA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE DELL'ACCORDO NEI REGISTRI IMMOBILIARI

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e 5, comma 3, del D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad es. trasferimento della proprietà di beni immobili), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; pertanto, in tali casi, il *nulla osta* o l'*autorizzazione* rilasciata dal Procuratore della Repubblica in relazione ad accordi contemplanti anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione ma mancanti della precitata autenticazione, lasciano impregiudicate le determinazioni degli uffici competenti in materia di trascrizioni immobiliari.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

ALLO SCOPO DI FACILITARE GLI ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA, PUR PERSEGUENDO L'INTENTO DI DIVULGARE IL RIMEDIO OFFERTO DALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE, SEMPLIFICANDONE L'EFFICIENZA, LA RAPIDITA' E MANTENENDO IL RUOLO CENTRALE SVOLTO DALL'AVVOCATO, ALL'ACCORDO DEVE ESSERE ALLEGATA LA **SCHEDE DI SINTESI** DI CUI ALL'ALLEGATO 1) DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI.

Inoltre deve essere presentata la seguente documentazione:

A) nel caso di **assenza** di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti:

Separazione personale:

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 3) certificato di stato di famiglia;
- 4) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

Modifica delle condizioni di separazione personale:

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) certificato di stato di famiglia;
- 3) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

4) copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;

2) estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

3) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

4) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

5) copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;

6) copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;

2) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

3) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

4) copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. cit.

B) nel caso di **presenza** di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti:

Separazione personale:

1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;

2) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

3) certificato di stato di famiglia;

4) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

5) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito

redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

6) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Modifica delle condizioni di separazione personale:

1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;

2) certificato di stato di famiglia;

3) certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

4) copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa

ovvero

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162

5) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

6) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;

2) estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

3) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

4) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

5) copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;

6) copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

ovvero

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162

7) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

8) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;

2) certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

3) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

4) copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato

ovvero

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162

- 5) dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
- 6) certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- 3) certificato di residenza di entrambi i genitori;
- 4) dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica della disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica;
- 3) certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- 4) certificato di residenza di entrambi i genitori;
- 5) dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- 3) certificato di residenza di entrambi i genitori;
- 4) certificato di stato di famiglia del figlio maggiorenne;
- 3) certificato di residenza del figlio maggiorenne;
- 4) dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica della disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica;
- 3) certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- 4) certificato di residenza di entrambi i genitori;
- 5) certificato di stato di famiglia del figlio maggiorenne;
- 6) certificato di residenza del figlio maggiorenne;
- 7) dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non

economicamente autosufficiente

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- 3) certificato di residenza di entrambi i genitori;
- 4) certificato di stato di famiglia del figlio maggiorenne;
- 3) certificato di residenza del figlio maggiorenne;
- 4) dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica dell'assegno di mantenimento corrisposto dai genitori al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica;
- 3) certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
- 4) certificato di residenza di entrambi i genitori;
- 5) certificato di stato di famiglia del figlio maggiorenne;
- 6) certificato di residenza del figlio maggiorenne;
- 7) dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) certificato di stato di famiglia delle parti;
- 3) certificato di residenza delle parti;
- 4) dichiarazione dei redditi delle parti relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica degli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 del codice civile

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) precedente accordo o provvedimento da modificare;
- 3) certificato di stato di famiglia delle parti;
- 4) certificato di residenza delle parti;
- 5) dichiarazione dei redditi delle parti relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

C) nel caso di unioni civili

Scioglimento dell'unione civile:

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata l'unione civile recante l'annotazione della dichiarazione – congiunta o disgiunta – della volontà di scioglimento dell'unione civile (**la richiesta di nulla osta deve essere presentata decorsi almeno tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;** cfr. art. 1, comma 24, L. 20.05.2016, n. 76).
- 3) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

Modifica relativa alle condizioni di scioglimento dell'unione civile

- 1) accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita;
- 2) certificato di residenza di entrambe le parti dell'accordo;
- 3) copia autentica dell'accordo di scioglimento dell'unione civile raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NEL SITO INTERNET DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, unitamente alla scheda di sintesi in allegato 1, sul sito *internet* della Procura della Repubblica di Bari e comunicato al Consiglio dell'Ordine Forense di Bari per la sua diffusione.

Bari, addì **18 OTT. 2022**

Bari, addì **18 OTT. 2022**
Il Procuratore della Repubblica
Roberto Rossi

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Coordinatore del Terzo Dipartimento
Giuseppe Maralfa

ALLEGATO 1



Procura della Repubblica Bari

SCHEMA DI SINTESI

DELL'ACCORDO RAGGIUNTO IN DATA A SEGUITO DI CONVENZIONE
ASSISTITA ex art. 6 Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

E

..... C.F.

Avvocato PEC

per la soluzione consensuale di:

- separazione personale;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- scioglimento del matrimonio;
- scioglimento dell'unione civile;
- modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio;
- modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori del matrimonio;
- determinazione dell'assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne;
- determinazione degli alimenti ex art. 433 cod.civ.;
- modifica delle condizioni di separazione personale;
- modifica delle condizioni di divorzio;
- modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile;
- modifica delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio;
- modifica delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori del matrimonio;
- modifica dell'assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne;
- modifica della determinazione degli alimenti ex art. 433 cod.civ.;

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

- senza figli minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.
- con patti trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Bari in data dall' avv.